




Allegato A)
alla
n. 12 del
22.7.2010

PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA



INDICE

ART. 1 – Oggetto	pag.3
ART. 2 – Soggetti interessati	pag.3
ART. 3 – Requisiti per l'ammissione agli esami	pag.3
ART. 4 – Domanda di ammissione	pag.3
ART. 5 – Programma d'esame	pag.4
ART. 6 – Modalità di svolgimento dell'esame	pag.4
ART. 7 – Sessione d'esame	pag.4
ART. 8 – Commissione d'esame	pag.4
ART. 9 – Compiti e compensi della Commissione	pag.5
ART. 10 – Entrata in vigore	pag.5



Art.1
Oggetto

Il presente Regolamento definisce le modalità per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada, definita dal comma 3, art.1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n°395.

Art.2
Soggetti interessati

Sono interessati quei soggetti che intendono dirigere le imprese che esercitano il trasporto di persone su strada mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art.82, comma 1, del decreto legislativo n°285/1992, a trasportare più di nove persone, autista compreso, con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

I soggetti interessati, previo superamento delle prove di esame di cui al successivo art.7, conseguono l'attestato di idoneità professionale, redatto in conformità all'allegato II del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n°395.

L'attestato di idoneità professionale di cui al comma 2 viene rilasciato dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti.

Art.3
Requisiti per l'ammissione agli esami

I requisiti necessari per l'ammissione agli esami devono sussistere al momento della presentazione della domanda di cui all'art.4.

I soggetti di cui all'art.2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale presso uno dei comuni della Provincia di Barletta - Andria - Trani;
- b. avere la maggiore età;
- c. aver assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati;
- d. non essere interdetto giudizialmente e non inabilitato.


Art.4
Domanda di ammissione

La domanda in bollo per la partecipazione agli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada dovrà essere compilata secondo uno schema predisposto dal Settore competente, sottoscritta dal richiedente e contenere in allegato:

- a. fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445;
- b. fotocopia del codice fiscale;
- c. attestato di partecipazione al corso di preparazione agli esami, in mancanza del diploma di istruzione di secondo grado;
- d. attestazione del versamento del contributo per il funzionamento della commissione d'esame, di cui al successivo art.8, di un importo nella misura fissata da apposita D.G.P..

Art.5
Programma di esame

Il programma di esame consiste negli elementi delle materie indicate nell'allegato I al D.Lgs.n°395 del 22.12.2000.



Art.6

Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame di cui all'art.1 consiste in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno e della durata massima, per ogni prova, di due ore.

La prima prova scritta consiste nella compilazione di una scheda quiz di sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative.

La seconda prova scritta consiste in una esercitazione su un caso pratico.

Per la prima prova scritta sono attribuibili al massimo sessanta punti e per la seconda prova scritta quaranta punti.

Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che nella prima prova hanno ottenuto una valutazione di almeno trenta punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene un punteggio di almeno venti punti, o almeno sedici punti nel caso di cui all'art.7 comma 4 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n°395, nella prova di cui al comma 3 e un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto di persone su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.

I quesiti e i tipi di esercitazione da utilizzare per la prova di esame sono specificati nell'elenco generale contenuto nell'allegato A del decreto dirigenziale 25 marzo 2004 prot.n°162/DTT emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art.7

Sessione d'esame

Con provvedimento del Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti dovranno essere indette almeno tre sessioni d'esame per ogni anno solare, da svolgersi presso idonei locali della Provincia.

Con il medesimo provvedimento saranno altresì stabiliti i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione.

Art.8

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice, formata da esperti nelle materie d'esame, è composta da:

- a. dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti o, in caso di assenza, da altro dirigente all'uopo incaricato, con funzioni di Presidente;
- b. da un esperto delle materie d'esame designato dal Presidente in qualità di componente;
- c. da un esperto delle materie d'esame designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, in qualità di componente;
- d. da un esperto delle materie d'esame designato dalla Regione Puglia, in qualità di componente.

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un impiegato del Servizio Trasporti nominato dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti.

Per ogni componente effettivo della Commissione, viene contemporaneamente designato un componente supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare;

I componenti effettivi e supplenti della Commissione sono nominati dal Dirigente del Settore competente e durano in carica tre anni dalla nomina.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico ed è sostituito per il periodo residuo necessario al completamento dell'incarico triennale.



Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione del Presidente della Commissione, o del suo supplente, e di almeno due componenti.

Art.9
Compiti della Commissione

La Commissione esaminatrice valuta la regolarità delle domande presentate, previa istruttoria eseguita dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione valuta, mediante le procedure d'esame di cui all'art.6, l'idoneità professionale di trasportatore di persone su strada.

L'esito della prova di cui al comma 3 dell'art.6 viene determinato a maggioranza di voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai componenti esterni della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ogni sessione d'esame di cui al comma 1 dell'art.7. L'importo del gettone di presenza è stabilito con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

Art.10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

